Il datore di lavoro organizza il **servizio di prevenzione e protezione** prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

Gli addetti e il responsabile dei servizi interni ed esterni devono possedere le **capacità e i requisiti professionali** richiesti dal Decreto 81/08 e devono essere **in numero sufficiente** rispetto alle caratteristiche dell'azienda e devono **disporre di mezzi e di tempo adeguati** per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo del **servizio interno** il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o **servizi esterni** è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti previsti.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Nei casi di aziende con più unità produttive, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle loro funzioni è necessario che siano in possesso di **un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.**

Per lo svolgimento della funzione **responsabile del servizio di prevenzione** e protezione oltre ai requisiti indicati è necessario possedere un **attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione** in materia di prevenzione e protezione dei rischi che trattino temi anche di natura economica, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabili o addetti coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio, dimostrano di aver svolto una delle funzioni assegnate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, previo svolgimento dei corsi previsti dal decreto 81/08.

I responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.

Inoltre tale servizio, elabora, per quanto di competenza, le misure preventive, protettive e sistemi di controllo di tali misure, definisce le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ed infine partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica prevista almeno una volta all'anno.

In conclusione i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81 del 2008.